

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 747 del 14 maggio 2015

Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e Regione del Veneto per regolare le modalità di pagamento delle rette relative alla presenza di pazienti con residenza in veneto presso residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) realizzate in Regione Lombardia.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva lo schema di Accordo Regione Lombardia e Regione del Veneto per regolare le modalità di pagamento delle rette relative alla presenza di pazienti con residenza in veneto presso residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) realizzate in Regione Lombardia.

Estremi principali documenti dell'istruttoria:

Nota prot. n. 12344 del 23 aprile 2015 della Regione Lombardia - Direzione Generale Salute (acquisita al protocollo regionale n. 172059 del 23/04/2015).

Nota prot. n. 181631 del 30/04/2015 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il DPCM 1° Aprile 2008 prevede il trasferimento dall'Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato dalle "Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia" di cui all'Allegato C del DPCM 01/04/08.

Con Accordo Stato-Regioni Rep. 84/CU del 26 novembre 2009, sono state definite specifiche aree di collaborazione ed indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle case di Cura e Custodia.

La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: *"Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"* e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo *"Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari"* stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione.

Con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012 sono stati approvati i *"Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell'assegnazione a Casa di Cura e Custodia"*.

Nell'ottica delle azioni volte alla dismissione degli OPG, il 6 dicembre 2012 è stata approvata in Conferenza Unificata l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di DM del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all'art. 3-ter, comma 6, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 6 comma 3, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazione, nella legge 8 novembre 2012, n. 189".

In data 7 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, di riparto delle risorse previste dall'art. 3-ter comma 6, della legge 17 febbraio 2012 n.9, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, il quale prevede che ai sensi dell'art.2, comma 1, le Regioni entro 60 giorni dalla pubblicazione debbano presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate.

Con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 è stato approvato il programma regionale per la realizzazione della REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3 ter.

Con nota regionale n° 518482 del 28 novembre 2013 il programma è stato trasmesso al Ministero della Salute per l'approvazione.

Con nota n° 33065 in data 17 dicembre 2013 il Ministero della Salute ha richiesto integrazioni al programma non ritenendolo completo riguardo ai seguenti aspetti: ubicazione geografica della struttura, soggetto attuatore, popolazione servita, modalità di separazione dei due sessi nel prototipo edilizio presentato, quadro economico, piano finanziario, modalità di assunzione del personale.

Alla luce della richiesta del Ministero, con successivo provvedimento giuntale n. 497 del 04 aprile 2014 è stata integrata la DGR 2064/2013 recependo la proposta dell'Azienda ULSS 21 di Legnago di ubicazione della nuova struttura sanitaria nel Comune di Nogara.

I tempi previsti per l'attivazione della REMS nel complesso dell'ex Ospedale "F. Stellini" sono stati stimati in 18 mesi per la progettazione ed appaltabilità e in 15 mesi per la realizzazione dell'opera (All. A, DGR 497/2014).

Con Decreto del 5 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha approvato il Programma di cui alle succitate DGR n. 2064/2013 e n. 497/2014 ed ha assegnato alla Regione del Veneto la somma di € 11.077.650,00.

Al 31 marzo 2015 Regione del Veneto ha 41 internati in OPG, di cui 3 femmine a Castiglione delle Stiviere (MN) considerate, alla luce delle relazioni dei Dipartimenti di Salute Mentale, non dimissibili e per le quali è necessario mantenere il ricovero presso la struttura di Castiglione delle Stiviere.

Visto che la struttura di Castiglione delle Stiviere accoglie ancora oggi, dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, numerosi pazienti con residenza nelle altre regioni e considerato il carattere puramente sanitario delle strutture REMS provvisorie realizzate nel sedime dell'ex OPG di Castiglione delle Stiviere, si ritiene opportuno stipulare un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia - sede della struttura di Castiglione delle Stiviere - per l'accoglienza delle 3 femmine tuttora internate e ritenute non dimissibili per la gravità della patologia e per l'accoglienza di pazienti ai quali verrà applicata la misura di sicurezza dopo il 1° aprile 2015.

Tale Accordo - **Allegato A** del presente provvedimento - disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli enti firmatari e, quindi, anche le modalità per il pagamento delle rette per i pazienti con residenza nella Regione del Veneto temporaneamente accolti presso le Residenze per la Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria provvisorie o definitive (REMS) realizzate in Regione Lombardia.

A tal proposito, la Regione Lombardia ha comunicato che applicherà le seguenti rette giornaliere pro-capite:

- € 300,00 per le 3 pazienti con residenza nella regione veneto già presenti presso le strutture lombarde alla data del 31 marzo 2015;
- € 500,00 per i nuovi ingressi (o reingressi) successivi al 31 marzo 2015.

Restano a carico della Regione del Veneto gli eventuali costi straordinari non riferibili alle prestazioni ordinariamente erogate nelle REMS lombarde (provvisorie o definitive).

Stante quanto sopra, la spesa che dovrà sostenere la Regione del Veneto per le persone accolte presso le REMS della Regione Lombardia è, allo stato attuale, preventivabile in € 1.210.000,00 generata dalla spesa per le 3 pazienti già presenti e prevedendo anche la spesa per 7 nuovi ingressi (o reingressi) per un arco temporale di 9 mesi (dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015).

La spesa che dovrà sostenere la Regione del Veneto per le persone accolte presso le REMS della Regione Lombardia nell'anno 2016 è preventivabile in € 1.606.000,00 generata dalla spesa per le 3 pazienti già presenti e prevedendo anche la spesa per 7 nuovi ingressi (o reingressi) per un arco temporale annuale.

Al fine di rendere più solleciti gli adempimenti a carico della Regione del Veneto, si individua nell'Azienda ULSS n. 20 di Verona l'ente che provvederà al pagamento degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia per gli inserimenti degli internati veneti presso le REMS provvisorie o definitive ubicate nel territorio lombardo.

La spesa suddetta rientra nella tipologia dei finanziamenti a funzione secondo quanto disposto dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9 maggio 2014, da erogare in sede di rimessa mensile.

Atteso che i suddetti oneri trovano copertura a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionali afferenti la Gestione Sanitaria Accentrata, le eventuali risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Salute per l'anno 2015 saranno destinate alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto quale copertura dei maggiori costi correlati all'erogazione dei LEA.

Si rinvia ogni ulteriore determinazione amministrativa e contabile a successivi provvedimenti dirigenziali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il DPCM 1° aprile 2008;
- Vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3-ter;
- Vista la Legge 30 maggio 2014 n. 81;
- Vista la DGR n. 2064 del 19 novembre 2013;
- Vista la DGR n. 497 del 04 aprile 2014

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto riportato all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento.
2. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la sottoscrizione dell'accordo;
3. di individuare nell'Azienda ULSS n. 20 di Verona l'ente che provvederà al pagamento degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia per gli inserimenti degli internati veneti presso le REMS provvisorie o definitive ubicate nel territorio lombardo;
4. di dare atto che l'importo viene ricondotto nella tipologia dei finanziamenti a funzione secondo quanto disposto dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9 maggio 2014 e da erogare in sede di rimessa mensile;
5. di rinviare ogni altra determinazione amministrativa e contabile necessaria a dare esecuzione al presente provvedimenti ad appositi provvedimenti dirigenziali;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.